

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro I - Delle persone e della famiglia**  
**Titolo IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio**

### **Art. 329 Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale**

Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.